



*S. Ministro*

*dello Sviluppo Economico*

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante *“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.”* (nel seguito *“decreto legislativo 164/2000”*), ed in particolare:

a) l'articolo 8 che, ai commi 1 e 2 prevede che:

1) l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale è un'attività di interesse pubblico;

2) le imprese che svolgono l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito *“Autorità”*);

b) l'articolo 9 che, al comma 1, prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi è individuata, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *“Ministero”*) che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale, o su richiesta di un'impresa che svolge l'attività di trasporto del gas naturale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio

pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”* (nel seguito “decreto legislativo n. 93/2011”);

VISTO l’articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che ciascun Gestore della rete di trasporto del gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale, incluse le interconnessioni con le reti estere, e che detto programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Autorità, è vincolante, salvo motivati impedimenti tecnici, ed i suoi contenuti sono comunicati anche alle Regioni;

VISTA la lettera del 13 ottobre 2017, protocollo 10/17, e relativi allegati, con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione e la descrizione dei lavori che interessano la propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2017-2018 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e i tempi delle citate riduzioni;

VISTA la lettera del 25 settembre 2017, protocollo DIRTEC/PAI/PAI/2017/0866, e relativi allegati, con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2017-2018 dal quale si evidenziano le durate degli interventi, le riduzioni della portata di gas naturale e i tempi delle citate riduzioni;

VISTA la lettera del 3 ottobre 2017, protocollo UVG2017018, e relativo allegato, inviati con e-mail del 4 ottobre 2017 con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha trasmesso il piano degli interventi manutentivi previsti sulla propria rete di trasporto per l’anno termico 2017-2018 dal quale si evince l’assenza di interventi di manutenzione per il citato anno termico; VISTA la lettera del 31 ottobre 2017, protocollo 0025311 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (nel seguito “Direzione generale”) del

Ministero ha richiesto all'Autorità l'espressione del previsto parere sui programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2017-2018;

VISTA la lettera della Direzione mercati, energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale dell'Autorità, n. 0039181 del 30 novembre 2017, trasmessa alla Direzione generale, con la quale, limitatamente agli aspetti di competenza relativi agli impatti sul mercato all'ingrosso del gas naturale, è stato espresso il parere sui piani di manutenzione delle società di trasporto del gas naturale prima citate;

CONSIDERATO che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2017-2018 delle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, della relativa tempistica, nonché delle conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

## DECRETA

### Articolo 1

(Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, sono approvati i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I.- Società Gasdotti Italia Spa per l'anno termico 2017-2018. Detti programmi, allegati al presente decreto, sono comunicati alle Regioni.
2. Restano fermi gli obblighi dei gestori delle reti di trasporto del gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 602/2013/R/gas, in materia di pubblicazione e comunicazione degli interventi previsti sulle reti di trasporto del gas naturale.

### Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

IL MINISTRO